

Comune di Bassano Romano Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO ISOLA ECOLOGICA COMUNALE

Norme, modalità e criteri di conferimento

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'isola ecologica del Comune di Bassano Romano è situata nell'area di proprietà comunale di via della Stazione
2. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dell' isola ecologica comunale disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti.

Art. 2 - RESPONSABILE COMUNALE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile Comunale del Servizio è nominato dal dirigente dell'area competente su indicazione della Giunta comunale.
2. Egli sovrintende il corretto funzionamento dell'isola ecologica coordinando la gestione della stessa attraverso gli operatori del servizio e svolge tutte le funzioni demandategli dalle norme del presente Regolamento.

Art. 3 - OPERATORI DEL SERVIZIO

1. Sono Operatori del Servizio:
 - a) i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale alla custodia e manutenzione dell'isola ecologica, nonché al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza;
 - b) i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero o smaltimento i rifiuti;
2. Gli operatori del servizio devono, su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico e carico contenitori del materiale per conto dell'utente.
3. Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno l'obbligo:
 - a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso l'isola, un documento d'identità valido in modo da verificarne i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel Comune di Bassano Romano) o (per i non residenti) la ricevuta dell'ultimo pagamento TARSU, unitamente ad un documento di identità;
 - b) di richiedere, ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti, l'esibizione dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Responsabile Comunale del Servizio, per i casi ove essa è espressamente prevista.
 - c) di annotare nel registro appositamente predisposto dall'Amministrazione, gli utenti che giornalmente usufruiscono del servizio nonché le tipologie di rifiuti conferiti;
 - d) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia
 - e) di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza delle presenti norme al Responsabile Comunale del Servizio.
 - f) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenta le caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato
 - g) di regolare o non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità così come specificato nel successivo art. 4 comma 2.

Art. 4 - ACCESSO – Soggetti Autorizzati e Modalità

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:

- a) i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio del comune di Bassano Romano per quanto riguarda le utenze domestiche
- b) le utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso quindi quelli assimilabili, speciali, o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali);

2. L'accesso con automezzi all'interno dell'isola ecologica è in genere consentito ad un massimo di 2 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.

3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura della isola.

4. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile Comunale del Servizio.

Art. 5 - ORARIO DI APERTURA

Gli orari di apertura dell'isola ecologica comunale saranno determinati con Ordinanza Sindacale e saranno resi noti mediante cartello apposto in loco.

Art. 6 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO

1. Le tipologie di rifiuti che vengono direttamente raccolti presso l'isola ecologica sono:

- rifiuti "verdi" (ramaglie, sfalci delle erbe, ecc.);
- ingombranti (ad eccezione di materiali contenenti sostanze pericolose, come tubi catodici e motori dei frigoriferi);
- materiali ferrosi;
- cartone;
- vetro (di grandi dimensioni);
- batterie al piombo esauste

In prospettiva il Comune di Bassano Romano si impegna a favorire la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di favorire l'allargamento delle tipologie merceologiche conferibili presso l'isola ecologica

Art. 7 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

a) VERDE

Nel Cassone contrassegnato con il simbolo "VERDE" devono essere gettati: i residui da taglio dei prati e le ramaglie con fogliame derivanti da attività di piccola manutenzione delle aree verdi di pertinenza della propria abitazione; residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico se effettuato in economia dall'Amministrazione Comunale.

Le ramaglie dovranno possibilmente essere spezzate per ridurre il volume.

b) METALLI

In questo spazio vanno depositati solo oggetti costituiti esclusivamente da ferro o metalli in genere (comprese lattine di olio, tonno, ecc.).

Lattine, scatolame, contenitori in genere devono essere conferiti il più possibile puliti.

Eventuali oggetti composti da vari materiali vanno gettati negli "INGOMBRANTI".

E' vietato lo smaltimento di marmitte.

c) CARTONE

In questo spazio va depositato solo cartone, il più possibile compresso da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile.

E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e, di nuovo, oggetti che siano formati oltre che da carta e cartone, anche da altri componenti.

d) VETRO

In queste campane possono essere gettati solo contenitori in vetro di grandi dimensioni. Essi devono essere il più possibile puliti.

e) BATTERIE ESAUSTE

In questo contenitore possono essere conferite, solo se provenienti da utenze domestiche, le batterie al piombo esauste

f) INGOMBRANTI

In questo cassone devono essere gettati i seguenti rifiuti:

- vecchi mobili plurimateriale (possibilmente smontati per ridurre il volume)
- elettrodomestici (purché privati di eventuali sostanze pericolose)
- materiali vari in pannelli (gesso, legno, plastica);
- pelle e similpelle;
- feltri e tessuti non tessuti;
- materassi e imbottiture naturali e sintetiche;
- tappezzerie, moquette, linoleum;
- lana di vetro e di roccia;
- tessuti, stracci;
- cavi;
- Juta;
- gomma;
- caucciù;

Art. 8 - OBBLIGHI

1. Gli utenti sono obbligati a:

- a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dall'addetto comunale;
- b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell'isola ecologica;
- c) mostrare un documento di identità valido e l'eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli operatori del Servizio, se residenti;
- d) mostrare un documento di identità valido e la ricevuta dell'ultimo pagamento TARSU, oltre che l'eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli operatori del Servizio, se non residente ma proprietario e/o locatario di abitazione insistente nel Comune di Bassano Romano;
- e) effettuare, preliminarmente, il più possibile la differenziazione dei rifiuti conferiti;
- f) gettare i rifiuti negli appositi contenitori;
- g) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art.4.

Art. 9 - DIVIETI

Presso l'isola ecologica comunale e' severamente vietato:

1. accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato così come prescritto dall'art.4 comma 1;

2. accedere con modalità diverse da quelle prescritte dall'art.4 commi 2-3-4;
3. depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani;
4. depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente regolamento (art.6 e 7);
5. scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 7 e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente dall'art. 8 (ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito, senza differenziare il rifiuto, etc.);
6. rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere o prelevare materiale;
7. conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali anche se assimilabili agli urbani;
8. scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione dell'isola.
9. sostare nell'isola ecologica oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti.

Art. 10 – CONTROLLI

1. Le attività di controllo in materia avvengono:

- su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
- su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
- su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
- su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Municipale;
- su segnalazione dei componenti il Comitato consultivo EMAS

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.

3. L'amministrazione potrà in qualunque momento decidere con apposita delibera di Giunta di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo dell'isola qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art. 11 - SANZIONI – Determinazione e procedimento di applicazione

1. Chiunque viola i divieti di cui all'art.9 comma 1 è punito con una sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 516;
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 9 dal comma 2 al comma 6 è punito con una sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 258;
3. Chiunque viola i divieti di cui all'art.9 comma 7 è punito con una sanzione amministrativa da Euro 103 ad Euro 1032 ;
4. Chiunque viola il divieto di cui all'art.9 comma 8 è punito con una sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 516.
5. Le procedure sanzionatorie previste dal presente Regolamento sono applicate dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
6. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n.689/81.
7. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della L.n.689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg da parte del trasgressore è il Sindaco, salvo attribuzione di tale funzione ad un Dirigente dell'Ente.
8. E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre Leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.lgs n.22/1997.
9. Nel caso la violazione riguardi rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossico, nocivi o comunque pericolosi si applicano le sanzioni previste dal L.lgs n.22/97.
10. L'eventuale inottemperanza alle Ordinanze del Responsabile del Servizio relative all'oggetto del presente Regolamento è punita con una sanzione pecuniaria dal Euro 103 ad Euro 1032.

Art. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

2. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione dell'isola ecologica non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall'organo Consiliare mediante modifica del Regolamento stesso.